COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 2771/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, (CEE) n. 2777/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato e (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

(92/C 326/17)

COM(92) 428 def.

(Presentata dalla Commissione il 16 novembre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è stato recentemente rilevato che la classificazione di alcuni ovoprodotti nell'ambito del codice NC 0408 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. ... (2), crea problemi alle autorità competenti; che, per ovviare a tale situazione, occorre migliorare la struttura delle sottovoci all'interno del codice NC 0408;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2771/75 (3) e n. 2777/75 (4), entrambi modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (5), non contemplano un sistema di titoli d'importazione; che, visto il numero crescente di accordi internazionali concernenti, tra l'altro, gli scambi di uova e pollame, è opportuno introdurre anche in questi settori un simile sistema, comprendente la costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettiva importazione della merce, onde consentire un controllo del volume delle importazioni;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 prevede restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi di uova e ovoprodotti, compresi i prodotti trasformati di cui all'allegato; che, per agevolare eventuali modifiche dell'elenco di tali prodotti, quest'ultimo deve essere adottato conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento;

considerando che le preparazioni a base di fegato d'oca o di anatra contemplate nel codice NC 1602 20 10 sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 827/68 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 789/89 (7); che occorre inserire tali preparazioni nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2777/75, al fine di stabilire per questi prodotti le norme comuni di commercializzazione necessarie per garantire un'informazione armonizzata del consumatore ed una leale concorrenza; che è opportuno adattare in conformità l'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68;

considerando che i dazi doganali su taluni prodotti sono soggetti a consolidamento nell'ambito del GATT; che per tali prodotti viene attualmente riscosso un prelievo all'importazione, peraltro limitato ad un massimale determinato dal consolidamento del dazio doganale; che, a fini di semplificazione, tali prodotti dovranno essere soggetti unicamente a dazio doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2771/75 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

1. L'organizzazione comune del mercato delle uova disciplina i seguenti prodotti:

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L ...
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
(5) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.
(6) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.
(7) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 3.

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte
b) 0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80	Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti»

2) è inserito il seguente articolo 8 bis:

«*Articolo 8 bis*

1. Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Tale titolo è valido per un'importazione effettuata nella Comunità.

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo; tale cauzione viene incamerata in tutto o in parte se l'importazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.»;

3) il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 9*

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, allo stato naturale o sotto forma delle merci il cui elenco è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 17, in base ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.»;

4) il testo dell'articolo 10, ultimo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«— ed in casi particolari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati alla fabbricazione di merci figuranti nell'elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 1.»;

5) l'allegato I è soppresso.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2777/75 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame si applica ai seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche
b) ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i fegati delle sottovoci 0207 31 00, 0207 39 90 e 0207 50
c) 0207 31 00 0207 39 90 0207 50	Fegato di volatili, freschi, refrigerati, congelati
0210 90 71 0210 90 79	Fegato di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati
d) 0209 00 90	Grasso di volatili non fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato
e) 1501 00 90	Grasso di volatili fuso, anche pressato o estratto mediante solventi
f) 1602 20 10	Altre preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra
1602 31 1602 39	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105»

2) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

1. I prodotti dei codici NC 0207 31 00, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 20 10, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90 sono soggetti ai dazi doganali della tariffa doganale comune.

2. All'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diversi da quelli elencati al paragrafo 1 del presente articolo, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre secondo la procedura di cui all'articolo 17.»;

3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 dello stesso articolo diventa paragrafo 2;

4) è inserito il seguente articolo 8 bis:

«*Articolo 8 bis*

1. Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Tale titolo è valido per un'importazione effettuata nella Comunità.

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo; tale cauzione viene incamerata in tutto o in parte se l'importazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.»

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 sono soppressi i seguenti codici NC:

«ex 1602 20	– di fegato di qualsiasi animale:
1602 20 10	–– di oca o di anatra».

Articolo 4

Nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87, la voce 0408 è sostituita dalla voce seguente:

«Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		Autonomi (%) o prelievi (AGR)	Covenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0408	Uova, di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
	– tuorli:			
0408 11	–– essiccati:			
0408 11 20	––– inadatti ad uso alimentare (1)	esenzione	esenzione	—
0408 11 80	––– altri	22 (AGR)	—	—
0408 19	–– altri:			
0408 19 20	––– inadatti ad uso alimentare (1)	esenzione	esenzione	—
	––– altri:			
0408 19 81	––––– liquidi	22 (AGR)	—	—
0408 19 89	––––– altri, compresi congelati	22 (AGR)	—	—
	– altri:			
0408 91	–– essiccati:			
0408 91 20	––– inadatti ad uso alimentare (1)	esenzione	esenzione	—
0408 91 80	––– altri	22 (AGR)	—	—
0408 99	–– altri:			
0408 99 20	––– inadatti ad uso alimentare (1)	esenzione	esenzione	—
0408 99 80	––– altri	22 (AGR)	—	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.